

**Comune di Spresiano
(Provincia di Treviso)**

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(TOSAP)**

- Delibera C.C. n°32 del 15.06.1994: “Approvazione regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa ai sensi dell’art.40 del D.Lgs. 15.11.1993 n°507”.
- Delibera CC. n°45 del 28.09.1994: “Delibera di C.C. n.32 del 15.04.1994 – Provvedimenti a seguito richiesta chiarimenti Co.Re.Co”.
- Delibera C.C. n°08 del 08.03.2001: “Differimento pagamento tassa occupazione suolo pubblico. Modifica al regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”.
- **Delibera C.C. n° 8 del 22.03.2007: “Integrazioni al vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione suolo pubblico approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 15.06.1994”.**

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di Spresiano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del capo II (articoli da 38 a 57) del D.Lgs 15.11.1993 n°507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù, di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs. 15.11.1993 n°507, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà inviare all'assessore preposto dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma devono essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili, attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione"; dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 3

OGGETTO DELLA TASSA (BENI SUSCETTIBILI DI OCCUPAZIONE)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'art.1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.
2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorchè prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno almeno per eventuali altre azioni o sanzioni.
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

ART. 4

DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente e temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività, per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune di Spresiano dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 6

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n.3 (tre) categorie ed individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Le classificazioni in categorie di cui al 1° comma entrano in vigore dal 01.01.1994. Eventuali modifiche a tale classificazione entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa delibera è stata adottata.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

4. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.

5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 7

CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'art.3, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art.24 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella effettivamente occupata. Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione della superficie va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati.

5. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata è computata in ragione del 10 per cento per la parte eccedente detto limite.

ART. 9

DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dall'organo competente, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con apposita deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune. (Popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso).

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

3. Le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è stata adottata.

4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata per le singole fattispecie.

5. Qualora la determinazione delle tariffe relative alla tassa occupazione suolo pubblico venga prorogata ad una data successiva al 31 dicembre, i termini ordinari per il pagamento della T.O.S.A.P. previsti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507 del 1993 vengono differiti alla fine del mese successivo all'approvazione della predetta deliberazione. *(comma integrato con delibera C.C. n° 8 del 08.03.2001)

ART. 10

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti (a sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art.46 del D.Lgs. n°507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta del 60 per cento.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30 per cento.

ART. 11

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:

- fino a 6 ore continuative di ciascun giorno tariffa ridotta al 70% ;
- successivi periodi di sei ore o frazioni tariffa ridotta al 10% ;
- primi 14 giorni tariffa intera;
- oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 50%.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che prevede il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art.46 del D.Lgs. n°507/1993, si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 60%.

4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 20%.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50%.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai commi 1, 2 e 3, è ridotta al 20%.

9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art.46 del decreto legislativo 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50%.

ART. 12

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.
2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.
3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purchè non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.
4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa è dovuta per ciascun innesto o allaccio indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni nella misura forfettaria massima graduata secondo la categoria di appartenenza delle strade.
5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 20% delle spese di costruzione.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art.47, comma quinto, del D.Lgs. 15.11.1993 n°507.

ART. 13

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Il Consiglio Comunale individua con propria deliberazione la classificazione delle località ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi.
2. Le classificazioni di cui al comma 1 in località entrano in vigore dal 01.01.1994. Eventuali modifiche a tale classificazione entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa delibera è stata adottata.

ART. 14

PASSI CARRABILI

1. Per i passi carrabili costituiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementari di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta al 10%.
2. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa relativa è ridotta al 30%.
3. Il Comune a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'art.44, comma 4, del D.Lgs. n°507/1993 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffe ordinarie per i passi carrai, ridotte al 30%.

ART. 15

INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art.11 del presente regolamento, ridotte al 20 per cento.

ART. 16

ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'art.49 del D.Lgs. 15.11.1993 n°507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - luminarie natalizie;
 - mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;

- commercio in forma itinerante;
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.
 - occupazioni con piante ornamentali in occasione di tradizionali festività, civili e religiose;
 - occupazioni per l'effettuazione di traslochi;
 - occupazione per attività di manutenzione del verde.
 - **occupazioni derivanti da manifestazioni temporanee effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per le attività d'istituto loro propri;**
 - **le manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadri. *****
- ***(così modificato con delibera C.C. n. 8 del 22.03.2007)

ART. 17

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 18

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del comune o di proprietà, di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione comunale.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria, impianti, cavi, tubazioni canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art.16, per le prescrizioni del caso.

ART. 19

CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista all'art.18 deve indicare:
 - generalità del richiedente;
 - codice fiscale e partita IVA;
 - indirizzo o sede legale;
 - descrizione delle modalità di occupazione;
 - durata dell'occupazione;
 - ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
 - motivo della richiesta.
2. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 20

ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
2. L'Amministrazione Comunale, se ritenuto opportuno e per casi particolari, potrà richiedere il parere della Commissione Edilizia Comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.

3. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 21

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione Comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

4. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 22

CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.

2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.

3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 23

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità, e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.

3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'Ufficio Tributi.

4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ART. 24

CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà, in ogni caso, rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art.7 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.

3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 10 anni.

4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 25

ALTERAZIONI E MANOMISSIONE DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art.18. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico ed il Comando di Polizia Urbana indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.
3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 26

ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:
 - occupazione da parte di titolari dei negozi che chiedono di esporre le merci loro vendute;
 - invalidi nel lavoro.A parità di condizioni la data di presentazione costituisce titolo di preferenza.

ART. 27

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

ART. 28

DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
 - uso improprio del diritto di occupazione;
 - le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
 - mancato pagamento della tassa.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 29

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.
2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità
4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'art.44, comma 11, del D.Lgs. n°507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 30

DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio Tributi del Comune nei termini e con le modalità stabiliti dall'art.50 del D.Lgs. n°507/1993.
2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'art.24 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsto dall'art.7.

ART. 31

CANONI DOMINICALI

1. Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali oltre la tassa disciplinata dal presente regolamento, il Comune può imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

ART. 32
SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni previste dall'art.53 del D.Lgs. n°507/1993 per le violazioni concernenti l'occupazione si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del regio decreto 3 marzo 1934 n°383 (TULCP) e successive modificazioni e del D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285 e successive modificazioni.

ART. 33
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 15.11.1993 n°507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 34
NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1994.

ART. 35
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'art.46 della legge 8 giugno 1990 n°142 e ad avvenuta pubblicazione. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta le disposizioni del presente regolamento si intendono tacitamente accettate.